



*Istituto Comprensivo Statale di Barano d'Ischia*  
*"Antonio De Curtis"*

Via Vittorio Emanuele III, n° 69 – 80070 Barano d'Ischia (NA) - tel. e fax + 39 081 990 010

Cod. Mecc NAIC839007

E.M. naic839007@istruzione.it

C.F. 91006040637

Barano d'Ischia, li 01 settembre 2015

Prot. n. 2758 Tit. A35

**Agli Assistenti amministrativi**

**dell'Istituto Comprensivo Statale "Antonio De Curtis"**  
**dei GENITORI degli ALLIEVI**

**sig. ra Cuomo Maria**

**ALBO**

*OGGETTO: D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali*  
*Istruzioni per l'incarico di trattamento dei dati personali.*

Ai sensi degli artt. 33, 34, 35 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, si impartiscono le istruzioni alle quali il funzionario incaricato del trattamento di dati personali dei genitori degli alunni deve attenersi:

**Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)**

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito mediante credenziali di autenticazione, cioè mediante un codice per l'identificazione associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dalle SS.LL.
2. Le SS.LL. sono tenute ad adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso Loro esclusivo. In particolare, oltre alla custodia personale delle credenziali assegnate, copia di esse deve essere depositata al protocollo riservato del Dirigente Scolastico e nella cassaforte in gestione del D.S.G.A.
3. Ogni 6 mesi modificheranno codice e parola chiave delle credenziali garantendo i livelli di segretezza dovuti.
4. Durante la sessione di trattamento, lo strumento elettronico non deve essere accessibile ad altri soggetti estranei all'incarico a Loro assegnato.
5. Al termine della giornata lavorativa del venerdì, le SS.LL. provvederanno a effettuare il salvataggio dei dati.

**Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)**

1. Le SS.LL. sono tenute al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali degli alunni situati nell'apposito e riservato arredo d'ufficio. A tal fine l'accesso all'archivio non deve essere

consentito ad altri soggetti estranei all'incarico a Loro assegnato.

2. Durante il trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dalle SS.LL. fino alla ricollocazione in archivio in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione.
3. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili dei genitori degli alunni deve essere controllato. Non è ammesso l'accesso all'archivio a persone, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura dell'ufficio.

Gli ambiti di trattamento dei dati sensibili dei genitori degli alunni sono così individuati:

- iscrizione degli alunni;
- aggiornamento dei dati personali;
- acquisizione e rilascio di certificazioni, attestati, diagnosi, denunce, atti interni e esterni;
- domande di borse di studio e di buono libro;
- comunicazioni generiche;
- comunicazioni con enti e istituzioni.

Per una coerente applicazione della legge, si riporta quanto disposto dall'art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili), dall'art. 73 e 95 - 96 del D.Lgs. 196/2003:

- "1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo."

**"Art. 73 (Altre finalità in ambito amministrativo e sociale)**

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
  - a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
  - b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
  - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;



- d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
  - e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
  - f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;
  - g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
- a) omissis;
  - b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
  - c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o omissis;
  - d) omissis;
  - e) omissis;
  - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, omissis;
  - g) omissis;
  - h) in materia di protezione civile;
  - i) omissis;
  - l) omissis"

Per opportuna conoscenza, si richiama la definizione che l'art. 4 del D. Lgs 196/2003 dà al termine di "dato sensibile": i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Alla luce della definizione di cui sopra, sono da intendersi "dati sensibili":

- i certificati medici relativi allo stato di salute degli alunni/studenti,
- la scelta della religione
- i dati relativi a portatori di handicap
- dati particolari quali comunicazioni relative situazioni particolari familiari (separazioni; trattamenti cautelari in capo ai genitori, etc.).

Per ciò che attiene tali ambiti, il trattamento dei dati deve prevedere forme inintelligibili di scrittura e di comunicazione.



*Il Dirigente scolastico*  
Prof.ssa Maria Rosaria MAZZELLA